

Codice A1816A

D.D. 20 marzo 2018, n. 790

CNTG731 - Concessione breve per taglio piante lungo il corso d'acqua rio Paschero o Follia (sponda dx) in comune di Ruffia (CN). Richiedente: Gullino Alida - Ruffia.

PREMESSO

- che in data 26/01/2018 con nota protocollata al n. 41481/A1816A, la Sig.ra. GULLINO ALIDA - Ruffia, ha presentato una richiesta di concessione breve per l'autorizzazione al taglio piante su pertinenze demaniali del corso d'acqua (sponda dx) denominato rio Paschero o Follia in Comune di Ruffia (CN);
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto;
- che in data 20/02/2018 con nota prot. n. 8622/A1816A è stato trasmesso al Comune di Ruffia l'avviso per le pubblicazioni di legge c/o l'Albo Pretorio comunale come previsto dall'art. 8 del R.R. 14/R;

CONSIDERATO

- che l'esito di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ruffia dal 20/02/2018 al 07/03/2018, pervenuta in data 13/03/2018 ed acquisita al n.12202/A1816 di protocollo, non ha dato luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;
- che a seguito di sopralluogo è stato accertato che eventuali operazioni di taglio piante dovranno essere limitate alla parte demaniale antistante il mappale n. 57 del F° 6 del Comune di Ruffia, in quanto nelle parti antistanti ai mappali 12 e 13, non esistendo consistenti formazioni arboree, occorre assicurare il mantenimento e la ripresa della vegetazione spontanea al fine di evitare problematiche di instabilizzazione della sponda e garantire tutte le funzionalità ambientali previste dall'art. 115 del D.lgs 115/2006 e s.m.i.;
- che gli interventi di taglio dovranno essere tassativamente limitati alle sole piante presenti nell'alveo attivo (dove scorre l'acqua in regime ordinario) ed alle piante presenti sulla sponda che possono ostruire la porzione di sezione idraulica del rio raggiungibile dalla piena ordinaria, nonché quelle fortemente inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo od essere esposte alla fluitazione in caso di piena (rif. art. 37 bis del vigente Regolamento Forestale);
- che in relazione alla vigente tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze di demanio idrico (punto n), trattandosi di intervento di manutenzione di sponda, argine, aree di asservimento idraulico, e/o di alveo attivo, il valore delle piante interessate dall'esecuzione degli interventi **è da intendersi nullo**;

IL DIRIGENTE

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visto il D. Lgs. N. 112/1998;
- Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000;
- Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43);

- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004;
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i.;
- Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009;
- Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012;
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis);

determina

di autorizzare la Sig.ra **GULLINO ALIDA - Ruffia**, ad eseguire gli interventi di taglio piante sul corso d'acqua (sponda dx) denominato rio Paschero o Follia, nel territorio del Comune di Ruffia (CN) nelle aree individuate negli elaborati planimetrici allegati all'istanza ed in copia alla presente e delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

- **Il taglio potrà essere effettuato solamente sull'area demaniale antistante al mappale n. 57** e dovrà essere limitato al taglio della vegetazione presente nell'alveo attivo (*dove scorre l'acqua in regime ordinario di portata idraulica del Rio Follia*) nonché allo sfolto della vegetazione presente sulla sponda sx che può costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica del rio, limitatamente alla porzione di sponda raggiungibile dalla piena ordinaria, nonché alle sole essenze fortemente inclinate o instabili-secche che possono cadere nell'alveo (rif. art. 37 bis del vigente Regolamento Forestale); resta vietata in ogni caso ogni forma di taglio raso e ogni taglio, oltre il ciglio superiore di sponda, fuori dalle caratteristiche prescrittive soprariportate;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acque di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di coppatura in loco;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. **La Sig.ra GULLINO Alida** sarà pertanto ritenuta responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati e degli operai e dei mezzi d'opera usati; sarà inoltre tenuta ad eseguire, a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- non si potrà alterare in alcun modo la sponda dl fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno, compreso la formazione di accessi permanenti all'alveo; tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori. Si ricorda inoltre che è tassativamente vietato, pena l'attivazione delle procedure di diffida e segnalazione all'Autorità Giudiziaria, l'uso della fascia di rispetto ex art. 96 comma f) di m. 4,00, misurati dal ciglio superiore di sponda, per piantagioni e movimento del terreno;
- **La Sig.ra GULLINO ALIDA dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Gruppo Carabinieri Forestali della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso;**

- la presente autorizzazione **ha validità di anni 1 (uno)** attenendosi comunque a quanto dettato dall' art. 37/Bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 recanti norme di attuazione del Regolamento Forestale.

Con la presente **si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale** interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI